

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

**REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE
FORENSE DI RIMINI**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione statutaria per emendamento dell'art. 6, comma 5
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.
Mozione per estendere modificare i termini di presentazione della candidatura a
componente di OCF, collegata alla candidatura di un delegato.**

Il comma 5 dell'art. 6 norma l'elettorato attivo e l'elettorato passivo per i componenti dell'Organismo Congressuale Forense.

Prevede, altresì, il termine per presentare la candidatura a delegato OCF, che deve essere presentata al Presidente del COA distrettuale almeno ventiquattro ore prima dell'inizio delle operazioni elettorali (che si terranno nel corso del Congresso).

Orbene, tale normativa (che prevede una elezione di secondo livello) tende a distaccare troppo la base elettorale generale da quello che sarà il suo rappresentante politico, e priva di un collegamento diretto la generalità degli avvocati rispetto all'organismo che maggiormente li rappresenta.

In ragione di ciò, considerando come i delegati congressuali siano i rappresentanti di tutti i colleghi, e trasfondano le loro istanze nel Congresso Nazionale Forense e quindi in OCF, appare maggiormente rispettoso della volontà popolare dell'elettorato l'individuazione di un termine collegato alla elezioni dei delegati congressuali, e che la stessa candidatura a componente di OCF sia supportata almeno da un candidato a delegato congressuale del proprio distretto di Corte d'Appello.

Ciò, nel rispetto del principio "1 avvocato 1 voto", comporterà la necessità di presentare una

candidatura che sia identificabile a monte, e collegata direttamente ai candidati a delegato congressuale, impegnando politicamente gli stessi anche per quanto riguarda la scelta dei rappresentanti dell'organismo congressuale.

Tale procedimento ricorda quello dei "caucus" delle primarie delle elezioni americane, o anche il sistema dei "grandi elettori" nelle elezioni presidenziali USA.

Si propone pertanto l'inserimento, nel comma 5 dell'art. 6 come di seguito indicato:

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)</p> <p>5. L'elettorato attivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto, mentre quello passivo spetta ad ogni avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli stessi che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. La candidatura deve essere presentata al Presidente del COA distrettuale almeno ventiquattro ore prima dell'inizio delle operazioni elettorali di cui al comma successivo.</p>	<p>Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)</p> <p>5. L'elettorato attivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto, mentre quello passivo spetta ad ogni avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli stessi che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.</p> <p>La candidatura deve essere presentata al Presidente del COA distrettuale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature a delegato congressuale.</p> <p>La candidatura, per essere ammissibile, dovrà essere sostenuta con dichiarazione sottoscritta da almeno un candidato alle elezioni dei delegati congressuali del distretto di Corte d'Appello. L'eventuale mancata elezione al Congresso dei candidati a delegato congressuale dei sostenitori non faranno decadere la candidatura a componente OCF.</p>

(Firmato Digitalmente)

Avv. Edoardo Ferraro